

## «Buste paga, illegittima la trattenuta del 2%» Il Tar dà torto allo Stato sul passaggio da buonuscita a Tfr

Quella legge (la 122) oltre a bloccare il rinnovo dei contratti e a congelare per tre anni le retribuzioni dei dipendenti pubblici, cambiava il meccanismo della liquidazione, trasformando la vecchia indennità di buonuscita in un trattamento di fine rapporto (Tfr) del tutto analogo a quello in vigore per i privati, secondo quanto previsto dal Codice civile. La differenza tra i due meccanismi è consistente. Per la buonuscita venivano accantonati contributi pari al 9,60 per cento sull'80 per cento della retribuzione; il 2,5 per cento (di fatto quindi il 2 sull'intero stipendio) era a carico del lavoratore. Con il Tfr invece l'accantonamento è del 6,91 sull'intera retribuzione, interamente a carico del datore di lavoro.

L'abolizione della vecchia disciplina, in generale più vantaggiosa rispetto al Tfr, avrebbe dovuto comportare la cancellazione della trattenuta del 2,5 per cento, che i dipendenti vedono sul cedolino dello stipendio alla voce «Opera di previdenza». Invece le cose sono andate diversamente. Le varie amministrazioni, confortate anche da una circolare dell'Inpdap, hanno continuato a regolarsi come prima, trattenendo ogni mese quella somma (in media 35-40 euro) dallo stipendio di circa due milioni di dipendenti pubblici, che avranno però al momento di lasciare il servizio una liquidazione meno favorevole. Per di più - come precisato dalla stessa Inpdap - nonostante il passaggio al Tfr, che per i privati si calcola su tutto lo stipendio, la base retributiva per la liquidazione dei dipendenti pubblici resterà l'80 per cento del totale: è un ulteriore elemento di disparità.

La novità non riguarda tutti gli statali: sono esclusi i lavoratori assunti dal 2001 in poi, che in base ad una riforma approvata all'epoca hanno già il Tfr e non la buonuscita. A loro la trattenuta non viene fatta, perché la retribuzione è stata ridotta in proporzione dal momento in cui sono stati assunti. Una situazione non ottimale ma comunque diversa da quella di chi - tutti gli altri dipendenti - si è visto cambiare le regole in corsa.

Contro questo stato di cose qualcuno ha deciso di scegliere la via giudiziaria: in particolare si sono rivolti al Tar della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, alcuni magistrati amministrativi. Nel loro ricorso hanno messo in discussione la costituzionalità del nuovo assetto (anche per la disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati) chiedendo in particolare che fosse riconosciuta l'illegittimità - dal primo gennaio 2011 - della trattenuta e di conseguenza l'obbligo per le amministrazioni di restituire gli importi con gli interessi. Il tribunale ha emesso una sentenza non definitiva, riservandosi di rimettere alla Corte le questioni di costituzionalità, ma riconoscendo la fondatezza delle specifiche richieste. Ora però le cause si stanno moltiplicando e il governo dovrà porsi il problema di cosa fare, al di là della resistenza giudiziaria. È chiaro che la semplice rinuncia alla trattenuta avrebbe un costo difficilmente sostenibile per le finanze pubbliche, nell'ordine del miliardo di euro l'anno o anche di più. La soluzione potrebbe essere l'apertura di una trattativa. «La sentenza ci dà ragione - commenta Giovanni Torluccio, segretario generale della Uil-Fpl - è ora che lo Stato la smetta di operare un vero e proprio finanziamento forzoso a carico del lavoratore pubblico».